



REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI
REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE
COMUNALI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 30.03.2017

IL SINDACO
Antonio MANZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio MARTORANO

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.2	DEFINIZIONI
ART. 3	APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ART. 4	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
ART. 5	SOGGETTI ACCERTATORI
ART. 6	PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO
ART. 7	CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE
ART. 8	RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE
ART. 9	COMPETENZA AD EMETTERE ORDINANZA DI INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE
ART. 10	TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE
ART. 11	ORDINANZA-INGIUNZIONE:CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE
ART. 12	APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 13	OPPOSIZIONE
ART. 14	DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE
ART. 15	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 16	ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Area del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito da altre norme statali e regionali.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze con tingibili e urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Per quanto applicabili, le norme del presente regolamento si estendono alle sanzioni amministrative comunque previste da normative statali o regionali, accertate dai soggetti di cui all'art. 5 e nelle quali il Comune, ovvero il Sindaco, sia indicato quale Autorità competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi.

ART.2 DEFINIZIONI

Quando nel presente regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai Responsabili di Area.

Il responsabile di Area con potere di emissione di ordinanza viene identificato nel Responsabile dell'Area e/o dell'ufficio competente per materia a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze di ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

ART.3 APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art.7-bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n.3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

ART.4 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti, ordinanze e ad altri atti amministrativi, all'autore dell'illecito e agli altri soggetti obbligati, è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.

Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Non è data la possibilità del pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART.5 SOGGETTI ACCERTATORI

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Il Sindaco, nel rispetto della normativa in vigore, può con decreto motivato abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

I soggetti di cui ai commi 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la funzione d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART.6 PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

La violazione di una norma di regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n.689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme e dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'entità della somma pecuniaria, indicata nei limiti del minimo e del massimo edittale;
- i) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- j) il destinatario dei proventi;
- k) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n.689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale e ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART.7 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

La violazione di una norma di regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art.14 della legge 24 novembre 1981, n.689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART.8

RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Il Responsabile dell'Area competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della L. 24/11/1981, n.689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24, della legge 24 novembre 1981, n.689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, nei successivi sessanta giorni, all'Autorità competente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione.

ART.9

COMPETENZA AD EMETTERE ORDINANZA DI INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, al Responsabile di Area competente nella materia relativa all'accertata violazione, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, ovvero, eventualmente, competente al rilascio del titolo abilitante dell'attività sanzionata, ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art.54 del D.Lgs.n.267/2000.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

ART.10

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, in via generale, deve essere emessa entro: centoventi giorni dal ricevimento del ricorso, sessanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'organo accertatore ed immediatamente notificata, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale, ai soggetti destinatari e trasmessa, con gli estremi dell'avvenuta notifica, all'Autorità competente e all'organo accertatore.

Nel caso sia richiesta un'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe dalla data di ricevimento della stessa, fino alla data fissata per audizione dell'interessato.

Qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenti, senza addurre giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

In ogni caso l'audizione potrà essere rinviata una sola volta.

ART.11

ORDINANZA-INGIUNZIONE:CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nelle controdeduzioni dell'organo accertatore, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli

atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto che dovrà provvedere, entro successivi trenta giorni, a dare notizia del provvedimento al ricorrente.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art.11 della Legge 24 novembre 1981, n.689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

In particolare:

a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 20%;

b) si applica un importo pari al minimo edittale, se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le seguenti condizioni:

1. proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;

2. nei 5 anni precedenti non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole;

3. non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero sia di lievissima entità, oppure il trasgressore e/o gli altri soggetti obbligati abbiano riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;

c) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8-bis L.n.689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 50%;

d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica un importo compreso tra il doppio dell'importo previsto per il pagamento in forma ridotta e il massimo edittale.

La maggiorazione prevista nel punto a) non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta.

L'autorità competente può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, solo mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare da essi.

Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 9, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art.11 della legge n.689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dall'art.7bis del D.Lgs.18.08.2000,n.267.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n.689, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fin dall'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore Isee è inferiore a 10.000,00Euro.

ART.12

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n.689.

ART.13

OPPOSIZIONE

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale di Vallo della Lucania o al Giudice di Pace competente.

La ripartizione delle competenze tra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata dall'art.22 bis della L. 689/1981 (articolo così modificato dall'art.98 del D.Lgs.507/99). In ogni caso

l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell'ordinanza-ingiunzione.

ART.14
DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art.23 della Legge 24 novembre 1989, n.681 avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento il Comune sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega ai sensi del combinato disposto di cui agli art.23, comma 4, della L.n.681/89 e dell'art.82 c.p.c..

ART.15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le presenti norme regolamentari sono d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze, nonché agli altri atti di natura provvedimentoale, che risultino sanzionabili, da emanarsi da parte dei soggetti competenti dell'Ente.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n.689.

ART.16
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento riguardante le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso ed entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.